

COMPRAVENDITA

Fra i sottoscritti:

"ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.", società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.P.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n.2, capitale sociale Euro 6.119.200.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779711000, codice fiscale e Partita IVA 05779711000, REA n.922436, rappresentata in questo atto dal

domiciliato per la carica in

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della società medesima, a quanto infra autorizzato con procura speciale in data 30 marzo 2006 n.23184/9036 di repertorio in autentica del dottor Nicola Atlante, notaio in Roma, registrata all'Ufficio Entrate Roma 5 il 4 aprile 2006, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

"COMUNE DI OSNAGO" con sede in Osnago (LC), viale Rimembranze n. 3, codice fiscale 00556800134, partita IVA idem qui rappresentata dalla Signora:

MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA nata a Alife (CE) il 6 maggio 1968, domiciliata per la carica in Osnago, viale Rimembranze n. 3, nella sua qualità di responsabile del

Settore 2 Gestione del Territorio e sue risorse come individuato con provvedimento sindacale in data prot. n.... nonche' in forza di deliberazione

in data n. , che in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";

si conviene e si stipula quanto segue:

La società "**ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**", come sopra rappresentata, vende con l'immediato trasferimento della proprietà e del possesso al "**COMUNE DI OSNAGO**" che come sopra rappresentato, accetta ed acquista

NOMINATIVAMENTE

IN COMUNE AMMINISTRATIVO DI OSNAGO

reliquato d'area sul quale insisteva cabina elettrica, così censito al **Catasto Fabbricati** del Comune di Osnago nell'originaria consistenza:

Foglio 5, **mappale 511 (cinquecentoundici)**, via XX Settembre 1, Piano T-1, Categoria D/1, R.C. Euro 128,08

e al Catasto Terreni

Partita 1 Foglio 9,

mappale 511 (cinquecentoundici), ente urbano

COERENZE:

via XX Settembre, mapp. 304

PROVENIENZA:

- quanto in contratto è pervenuto alla società venditrice

quanto all'area: alla Società Anonima Orobia con sede in Lecco: per atto in data 12 marzo 1951 n. 9767 di repertorio dottor Giovanni Cornelio notaio in Lecco, registrato a Lecco il 22 marzo 1951 al n. 1476 vol.144 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco in data 10 aprile 1951 ai numeri 843 Reg. Part. 885 Reg. Gen.

Su detta area venne successivamente edificata cabina elettrica.

successivamente all'ENEL S.P.A. per effetto del D.L.n.333 in data 11 luglio 1992 convertito in legge n.359 del 8 agosto 1992 e successivamente ancora all'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. a seguito di conferimento di ramo aziendale disposto per legge (art.13 D.Lgs. n.79 del 16/3/1999) con atto in data 1 ottobre 1999 n.8648 di repertorio notaio dottoressa Matilde Atlante di Roma e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco in data 28 ottobre 1999 ai numeri 13063-9109 e successivo atto integrativo in data 26 marzo 2003 repertorio n.10039 notaio Matilde Atlante, trascritto alla Conservatoria di Lecco in data 26 aprile 2003 ai numeri 6822-4614;

Il tutto salvo errori, come meglio in fatto e come dalle risultanze catastali del competente Ufficio del Territorio, fatta avvertenza che il Comune ha provveduto nel

frattempo, avendone già il materiale possesso, alla demolizione della suddetta cabina.

Per il prezzo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) oltre I.V.A. di Euro 1.000 (mille) e così in totale Euro 6.000 (seimila).

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che:

A) il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice con i seguenti mezzi di pagamento:

- quanto a Euro
a mezzo assegno
"non trasferibile" n.
tratto sulla
in data

Essendo stato così regolato l'intero prezzo, la parte venditrice salvo il buon fine del pagamento suddetto, rilascia alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di nulla più avere a preten-

dere per la fatta vendita, rinunciando all'ipoteca legale.

B) per la stipulazione del presente contratto essi dichiaranti NON si sono avvalsi di un mediatore di modo che la presente cessione di immobile e' stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c..

PATTI E CONDIZIONI

1) Quanto in contratto viene venduto a corpo e non a misura, nello stato in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, oneri, servitù, accessioni e pertinenze, con immissione della parte acquirente in pieno stato e luogo della parte venditrice, dalla data di consegna.

In particolare la parte acquirente dichiara di conoscere ed accettare quanto contenuto nel sovracitato atto di provenienza dell'area in cui dichiara di subingredire.

2) La parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto in contratto, che dichiara libero da ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli ed oneri in genere nonché da vincoli di affitto e da diritti di prelazione, e in genere presta garanzia per l'evizione.

3) La parte alienante dichiara e garantisce la piena regolarità e la libera commerciabilità di quanto in con-

tratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che lo stesso mai ha dato luogo per tale titolo, né tuttora è suscettibile, di provvedimenti sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

In particolare la parte alienante, a mezzo del suo rappresentante, che riconosce di essere stata richiamata sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi ivi indicate di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara ed attesta che la costruzione della cabina elettrica ora demolita risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, e dichiara altresì che non sono state successivamente apportate modifiche che richiedessero provvedimenti autorizzativi.

Ai sensi delle vigenti leggi in materia di edilizia e urbanistica la società alienante ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Osnago in data _____
certificato che si allega al presente atto sotto la lettera _____ in originale.

Il rappresentante della società alienante dichiara altresì che non sono intervenute, successivamente al rilascio del certificato suddetto, modificazioni degli strumenti urbanistici.

La parte alienante dichiara ai sensi dell'art. 10 della

Legge 21 novembre 2000 n. 353 che il terreno in oggetto non e' stato attraversato dal fuoco.

4) Le spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico della parte acquirente.

L'Ente venditore dichiara di optare (ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 10, comma 1, n. 8-ter, lett. d, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) per l'applicazione al presente contratto (avente a oggetto cessione di fabbricato strumentale che, per le sue caratteristiche, non e' suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito i lavori di cui alle lettere c, d ed e dell'articolo 31, legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero di cui alle lettere c, d ed e dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario.

La parte venditrice dichiara di aver ricevuto l'importo dell'imposta dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza.

Il presente atto rimarra' conservato in originale, in una con gli allegati, nei fascicoli del Notaio che ne autentichera' le firme di sottoscrizione, come previsto dall'articolo 72 ultimo comma della legge notarile n. 89/1913 cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246.